

COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n. 4483 09.10.2009

Ordinanza n. 19

OGGETTO: Ordinanza Sindacale – Divieto distribuzione volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario. -

IL SINDACO

PRESO ATTO che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati sui pali dell'illuminazione e sui pali della segnaletica stradale;

CONSIDERATO che tali forme di pubblicità creano un'eccessiva presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica;

VISTO che:

- la diffusione della pubblicità tramite volantini e depliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza dei veicoli in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune, causa una enorme quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;
- l'esorbitante spargimento di fogli di carta delle più svariate dimensioni determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani, considerata l'enorme quantità e la quasi incessante diffusione degli stessi, provocando un notevole aggravio di spese per questo Ente che è costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro raccolta senza, peraltro, riuscirci sufficientemente a causa sia della velocità di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia, spesso, per l'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti;

RITENUTO

- opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica seriamente compromessa dallo svolazzante sudicio materiale pubblicitario;

è doveroso dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina e la raccolta dei rifiuti urbani;

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 152/ 2006;

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

ORDINA

1. è fatto divieto a chiunque di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale in tutto il territorio comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, non regolarmente autorizzato;
2. è fatto divieto, altresì, di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. la distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, considerato che la stessa non necessita di autorizzazione comunale;
4. gli eventuali trasgressori (sia le aziende intestatarie della pubblicità sia il personale addetto alla distribuzione, obbligato in solido) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 255, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (da € 25,00 ad € 155,00).

DEMANDA

All'Ufficio Commercio ed al Comando Polizia Municipale in sede, per l'adozione di ogni provvedimento gestionale per la sua massima diffusione dello stesso provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale;

La trasmissione di copia della presente Ordinanza al locale Comando Stazione Carabinieri ed all'Ufficio Tributi in sede;

Al Comando di Polizia Municipale ed a quanti altri spetti la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo di Salerno entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 09.10.2009

IL SINDACO

Dott. Eros Lamaida

